

VERBALE DI CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE "GRACE COMMUNITY APS"

In data 20 giugno 2025 alle ore 20.30, presso la sede legale dell'associazione in Legnano via XXIX Maggio n.119, si è riunito d'urgenza il Consiglio dell'associazione "GRACE COMMUNITY APS" per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) integrazione dello statuto associativo a seguito delle richieste pervenute dall'Ufficio RUNTS della città metropolitana di Milano

Del punto all'OdG è stata data prontamente notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni.

Assume la presidenza della adunanza il sig. Francesco Orefice che propone come segretario verbalizzante la sig.ra Valentina Basile. Sono presenti tutti gli amministratori dell'associazione e di conseguenza il presidente rileva che la riunione del consiglio direttivo viene regolarmente costituita in deroga a quanto previsto dallo statuto.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) integrazione statuto associazione a seguito delle richieste pervenute dall'Ufficio RUNTS

Prende la parola il presidente il quale espone quanto segue:

- Preso atto che l'assemblea di costituzione dell'associazione GRACE COMMUNITY APS il giorno 10 febbraio 2025 ha approvato uno statuto conforme al Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017;
- Preso atto che nel corso della medesima assemblea nell'art. 5 dell'atto costitutivo si era dato mandato al Presidente di procedere in autonomia senza convocare un'ulteriore Assemblea dei Soci laddove fossero pervenute delle richieste di modifiche non sostanziali dall'ufficio provinciale del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro;
- Preso atto che in data 8 maggio 2025 l'Ufficio RUNTS della Città Metropolitana di Milano, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro, chiede di integrare lo statuto apportando modifiche non sostanziali a due articoli dello stesso precedentemente comunicati (artt. 14 e 23);

Il Consiglio delibera all'unanimità:

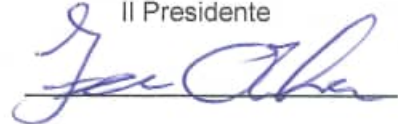
- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea di costituzione 10 febbraio 2025 di volersi adeguarsi al Codice del Terzo settore anche in conseguenza delle richieste pervenute dall'ufficio provinciale del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro;
- di conferire mandato al Presidente di apportare le summenzionate modifiche allo statuto e di procedere con la registrazione dei documenti e la tempestiva comunicazione al ufficio RUNTS.

Non essendovi altro da aggiungere, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21.00.

Il segretario



Il Presidente



La registrazione del presente verbale e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/17 - Codice del Terzo settore

Reg. la a Busto A. il 01/07/25
al n° 306 Serie 3



Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario
Davide RANDES

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GRACE COMMUNITY APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, l'associazione denominata "GRACE COMMUNITY Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'associazione.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Legnano e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare basandosi sui principi cristiani dell'insegnamento e della pratica, intende influenzare positivamente la società diffondendo la cultura cristiana dell'amore per il prossimo e del servizio agli altri, impattando la città e la comunità di persone in cui si troverà ad agire con iniziative socio-culturali e spirituali che producano un cambiamento profondamente trasformativo e positivo che porti un beneficio personale, familiare e sociale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le Attività di Interesse Generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: (a), (d), (e), (f), (i), (j), (k), (l), (o), (p), (q), (r), (u), (v), (w), (z) e ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell'Associazione.

2. A titolo esemplificativo l'associazione si propone di perseguire le seguenti attività:

- a) Promuovere la diffusione del Vangelo di Gesù Cristo e una formazione biblica a favore dell'individuo tramite l'organizzazione di incontri di confronto e studio biblico, la pubblicazione, stampa e diffusione di opere editoriali di ogni genere, anche a carattere periodico (ma con espressa esclusione della stampa quotidiana), nonché l'attività radiotelevisiva e podcast, anche via satellite e tramite rete, servendosi della cooperazione individuale e collettiva dei suoi membri, i quali la sostengono con libere offerte e con donazioni.
- b) Diffusione della cultura evangelica a favore della società tramite l'organizzazione di tavole rotonde, conferenze e convegni, concerti, spettacoli, gestione di librerie, luoghi di ristoro, viaggi e gite d'istruzione, organizzazione o partecipazione a fiere e mostre.
- c) Partecipare alla formazione culturale e personale dell'individuo tramite l'organizzazione di corsi di istruzione biblica, la fondazione di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado di matrice cristiana.
- d) Offrire servizi di assistenza sociale, tramite un sostegno pratico e un supporto psicologico e spirituale attraverso la creazione di sportelli di ascolto e l'attuazione di percorsi di aiuto individuali indirizzati in particolar modo al counseling cristiano per soggetti vulnerabili o in difficoltà. Inoltre attività di aiuto e formazione finalizzata all'inserimento o al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.



- e) Attuare iniziative di volontariato e beneficenza in favore di soggetti appartenenti a classi sociali disagiate, come la distribuzione di beni alimentari e non di prima necessità.
 - f) Contribuire al bisogno sociale della città tramite l'apertura di centri di accoglienza per soggetti svantaggiati o in condizioni di difficoltà o pericolo sociale (ad es. anziani, tossicodipendenti, immigrati, vittime di violenza, isolamento sociale o sfruttamento) e l'organizzazione di attività sociali ricreative rivolte specificatamente a giovani, e non solo, ai fini di promuovere lo sviluppo di una personalità solida e combattere l'isolamento sociale, l'emarginazione e la povertà, diffondendo la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa dei più deboli.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo precedente purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto a queste e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione, allo scopo di perseguire i fini statutari, potrà partecipare a progetti di finanziamento di qualsiasi tipo: internazionali, nazionali, comunitari e non.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali cristiani.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
- a) i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

- c) i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.
- d) avere una condotta che rispetti i principi e lo spirito fondante dell'Associazione, soprattutto riguardo i principi biblici del Vangelo di Cristo Gesù.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o

all'Assemblea degli associati se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e pre-autorizzate per le attività prestate, oltre ad eventuali rimborsi chilometrici per l'utilizzo del proprio veicolo per attività dell'associazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

2. Gli organi sociali hanno durata di un esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati durante l'assemblea di annuale di approvazione del bilancio.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ed eventuali rimborsi chilometrici, ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.
5. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
7. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
9. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
11. I voti sono sempre palesi, è possibile prevedere il voto in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività in modo gratuito e rimangono in carica per la durata di un esercizio e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio economico consuntivo annuale e l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

- 
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. In caso di componenti decaduti o dimessi, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti, la quale carica ha validità corrispondente alla scadenza degli altri componenti già presenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno sette (7) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica un esercizio e può essere rieletto.
2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 20 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 21 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato, anche in modo occasionale, devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Legnano, 20 giugno 2025

Letto, confermato e sottoscritto da ciascun aderente come indicato di seguito:

FRANCESCO OREFICE

[Signature of Francesco Orefice]

VALENTINA BASILE

[Signature of Valentina Basile]



AGENZIA DELLE ATTIVITÀ
UFFICIO TERRITORIALE DI GUSTO AFFRIZIO
allegato 2 all'atto
registrato il 01/07/25
al n° 306 Serie 3



Per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Davide RANDES

Fascicolo 8.5\2025\227

Pagina 1

Spett.le Associazione GRACE COMMUNITY
VIA XXIX MAGGIO, 119
Cap 20025 – Legnano (MI)
Pec: OREFICE-FRANCESCO@PEC.IT

Oggetto: richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell'associazione denominata "GRACE COMMUNITY".



Egr. Presidente,
con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore presentata in data 17/04/2025, protocollo n. 20270, esaminata la documentazione acquisita agli atti, si segnala la non conformità dello statuto della vostra associazione alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS).

Nello specifico, risultano non conformi i seguenti articoli:

Art. 14 – "Validità dell'assemblea e modalità di voto"

L'articolo 14 statutario, al punto 4, fornisce dettagli circa il **raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea straordinaria ai fini delle modifiche statutarie.**

Esso afferma che in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualsiasi numero degli associati.

La norma risulta in contrasto con il Codice del Terzo settore e in particolare con il principio di democraticità in esso contenuto.

Agli enti è infatti data libertà di stabilire dei quorum per le modifiche statutarie, tuttavia **l'approvazione delle modifiche dovrà essere posta in essere con una procedura rafforzata che assicuri un adeguato livello di rappresentatività.**

Sul punto è intervenuta la Circolare n. 20/2018 sopra richiamata la quale afferma:

"Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore [...] e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico".

Pertanto, i quorum per le modifiche statutarie dovranno essere rispettosi del principio di democraticità: andrà previsto dunque **un quorum partecipativo che garantisca la partecipazione**

Pratica trattata da: Daniela Penna Tel. 02 7740 3858
Mail: terzosettore@cittametropolitana.milano.it
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato 2 all'atto
registrato il 01/02/25
al n. 306 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Funzionario
Davide RANDES



di una platea più ampia di associati a un momento significativo della vita dell'ente quale è la **modificazione dello statuto dello stesso.**

La ratio di quanto sopra è, come affermato dal Ministero nella Circolare sopra richiamata:

“In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico”.

Va inoltre precisato che non è ammissibile, per l'Assemblea straordinaria, un quorum costitutivo che prescindano dal numero dei presenti. Come specificato nella **Nota Ministeriale 6214 del 2020**, infatti:

“Viene pertanto chiesta la eventuale praticabilità di una previsione statutaria che consenta di modificare gli statuti in assenza di un quorum costitutivo rafforzato; tale previsione non sarebbe applicabile a partire dalla seconda convocazione ma ad esempio dalla quarta convocazione qualora le tre assemblee precedenti (aventi quorum costitutivo rafforzato), convocate a scadenze ravvicinate, non avessero raggiunto una presenza sufficiente di soci. La proposta non si ritiene condivisibile. Tale soluzione infatti non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto”.

Con la Nota richiamata il Ministero ha precisato che **non è configurabile un'Assemblea straordinaria priva di un quorum costitutivo** (“qualunque sia il numero degli associati presenti”), ma tale configurazione è possibile solo per le delibere dell'Assemblea ordinaria.

Si richiede pertanto di modificare l'articolo statutario richiamato indicando il **quorum “rafforzato” previsto per le modifiche statutarie.**

Art. 23 – “Assicurazione dei volontari”

L'articolo richiamato, al punto 1, afferma che: *“Tutti i volontari non occasionali che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.*

Ai sensi dell'art. 18 CTS, l'**obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari che prestano attività libera e gratuita nei confronti dell'ETS**; l'obbligo è previsto anche per i volontari occasionali.

Si richiede pertanto di **modificare l'articolo specificando che l'assicurazione riguarda tutte le persone fisiche volontarie, anche occasionali, che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione.**

Tutto ciò premesso, con la presente si sospende il termine di iscrizione al RUNTS e si invita l'Associazione richiedente a trasmettere lo statuto **modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate**, insieme al verbale che ha deliberato le modifiche, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo del portale RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)



Fascicolo 8.5\2025\227

Pagina 1

Spett.le Associazione GRACE COMMUNITY
VIA XXIX MAGGIO, 119
Cap 20025 – Legnano (MI)
Pec: OREFICE-FRANCESCO@PEC.IT

Oggetto: Preavviso di diniego dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell'associazione denominata "GRACE COMMUNITY"

Egregio Presidente,

con riferimento alla richiesta di iscrizione al RUNTS, presentata in data 17/04/2025, protocollo n. 20270, i cui termini sono stati interrotti con nota della Città Metropolitana di Milano, prot. n. 93603 del 20/05/2025, per richiesta di modifiche statutarie, si rileva che, ad oggi, **non risulta pervenuta alcuna documentazione a supporto dell'istanza di iscrizione a suo tempo presentata.**

Si ricorda a tale proposito che **il mancato riscontro, come già specificato nella comunicazione di cui sopra, non consente di procedere con l'iscrizione;** pertanto, si informa codesta Associazione che si procederà con l'emanazione di un decreto di diniego, in quanto la documentazione allegata alla domanda di iscrizione non attesta il possesso dei requisiti e/o la conformità al D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si comunica, altresì, che ai sensi del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano artt. 13 e 17 e della L. n. 241/1990 art. 10-bis, **entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, è possibile presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti, ivi compresa la documentazione a suo tempo richiesta.**



Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità

Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Pratica trattata da: Daniela Penna Tel. 02 7740 3858
Mail: terzosettore@cittametropolitana.milano.it
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato 3 all'atto
registrato il 01/07/25
al n. 306 Serie 3



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: BUSTO ARSIZIO

Registrazione di Atto Privato

Il 01/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TML, serie 3, numero 306

data di stipula: 20/06/2025

ident.vo telematico: TML25L000306000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92059580156

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92059580156				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

